

Avvocati Mario Ciccarelli e Pietro Massarotto
Milano - 20122, Via della Commenda n. 35
Cornaredo - 20010, Via Don Gnocchi n. 8
02/54122580 – fax 02/45496580, massarotto@4avv.it

Ecc.mo **TRIBUNALE CIVILE di MILANO**

RICORSO, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 215/2003 e dell'art. 44 D.Lgs. 286/1998,

con istanza cautelare anche inaudita altera parte

Da parte di

“**NAGA Associazione Volontaria di Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti**” (in prosieguo anche solo “Naga”), con sede in Via Zamenhof n. 7/A, 20136 – Milano, codice fiscale 97058050150,

in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore* avv. Pietro Massarotto,

rappresentata e difesa, giusta procura e delega in calce, dagli avvocati Pietro Massarotto e Mario Ciccarelli (unici associati dello “studio legale associato Avvocati Mario Ciccarelli e Pietro Massarotto”, Pt. IVA 12908240158), presso lo studio dei quali l'associazione è elettivamente domiciliata, in Milano, Via della Commenda n. 35 (per comunicazioni e notificazioni: fax 02/45496580 – email certificata massarotto@pec.4avv.it);

contro

“**LEGA NORD per l'Indipendenza della Padania**”, con sede e segreteria federale in Via Carlo Bellerio n. 41, Milano – 20161, in persona del segretario federale, On.le Umberto Bossi, il quale rappresenta il predetto movimento politico sull'intero territorio nazionale ai sensi dell'art. 14 dello Statuto associativo (**doc. 1**), e comunque in persona del rappresentante legale *pro tempore*,

SEZIONE NAZIONALE della LOMBARDIA del movimento denominato “**LEGA NORD per l'Indipendenza della Padania**” - altresì detta “**LEGA NORD LOMBARDIA**”, con sede e segreteria in Via Carlo Bellerio n. 41, Milano – 20161, in persona del segretario, Signor Giancarlo Giorgetti, il quale rappresenta il predetto movimento politico sul territorio della regione Lombardia ai sensi dell'art.

37 dello Statuto associativo (cfr. doc. 1), e comunque in persona del rappresentante legale *pro tempore*,

in prosieguo detti soggetti verranno anche denominati sinteticamente e in maniera unitaria “Lega Nord”;

. “ POPOLO DELLA LIBERTA' ” (in prosieguo anche solo “PdL”), con sede operativa in Roma - 00187, Via dell'Umiltà n. 36, in persona del segretario amministrativo, Signor Rocco Crimi, e del suo vice vicario, Signor Maurizio Bianconi, i quali congiuntamente rappresentano il predetto movimento politico sull'intero territorio nazionale ai sensi degli artt. 22 e 37 dello Statuto associativo (**doc. 2**), e comunque in persona del rappresentante legale *pro tempore* (si producono altresì due videate dal sito del PdL, ove sono indicati le cariche e i nominativi testé riportati - **docc. 2bis** e **2ter**).

Premesso che:

a) in data 21/5/2011 l'On.le Umberto Bossi, segretario federale della Lega Nord, ha dichiarato:

→ come risulta dalla notizia dell'agenzia informativa ANSA in pari data (**doc. 3** - [ANSA.it](http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/topnews/2011/05/21/visualizza_new.html_847027856.html) > http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/topnews/2011/05/21/visualizza_new.html_847027856.html) - “ <<Bossi, mi impegnerò contro Pisapia. Faro' almeno un comizio. Tremonti premier? Non accetterebbe>> 21 maggio, 13:42 (ANSA) - VARESE, 21 MAG - **Mi impegnerò contro Pisapia perche' rischia di trasformare Milano in una zingaropoli**: Bossi assicura sostegno a Letizia Moratti e ribadisce che porterà a Milano due ministeri. Faro' almeno un comizio', aggiunge Bossi interpellato a margine della festa della polizia a Varese. Su Tremonti premier, invece, il leader leghista dice che il ministro dell'Economia e' molto amico di Berlusconi', non gli farebbe mai uno scherzo del genere, non accetterebbe.'”;

→ come risulta dalla notizia pubblicata in pari data dal giornale quotidiano “La Repubblica” sul suo sito internet (**doc. 4** - >

[http://milano.repubblica.it/cronaca/2011/05/21/news/bossi_mi_impegner_contro_giuliano_pisapia-](http://milano.repubblica.it/cronaca/2011/05/21/news/bossi_mi_impegner_contro_giuliano_pisapia-16563791/)

[16563791/](http://milano.repubblica.it/cronaca/2011/05/21/news/bossi_mi_impegner_contro_giuliano_pisapia-16563791/) - “<< Bossi: "Il mio impegno contro Giuliano Pisapia" >> Il leader della Lega a Varese per la festa della polizia annuncia che terrà almeno un comizio per sostenere la Moratti e **contro il candidato del centrosinistra che vuole creare Zingaropoli**. Il leader della lega, Umberto Bossi, garantisce che nei prossimi giorni si impegnerà in prima persona per sostenere Letizia Moratti al ballottaggio per la scelta del sindaco di Milano. Il ministro delle Riforme, intervenuto a margine della festa della polizia, ha detto infatti che sarà a Milano per comizi "e anche di più". Quanto alla sorpresa promessa dal ministro della Semplificazione, Calderoli, il senatur ha aggiunto che potrà essere relativa sia allo spostamento di ministeri a Milano sia a un intervento sul fisco. **"Pisapia rischia di trasformare Milano - ha ribadito Bossi - in una Zingaropoli. Vuole aumentare i campi rom e costruire il centro per la religione musulmana più grande d'Europa**. La lega non può permettersi di lasciare andare Milano a scatafascio" ...”;

→ come risulta dalla notizia pubblicata in pari data sul sito mediaset dal servizio di informazione TGCOM ([doc. 5](http://www.tgcom.mediaset.it/politica/articoli/articolo1010181.shtml) - > TGCOM - mediaset.it del 19/5/2011 > <http://www.tgcom.mediaset.it/politica/articoli/articolo1010181.shtml>) - “ <<“Ministeri al Nord, scontro Bossi-Alemanno. Il Senatur: "A Milano mi impegnerò contro Pisapia" >> 20:16 - Da Varese il leader della Lega suona la carica. Per il secondo turno delle comunali a Milano, Umberto Bossi ha infatti annunciato che **si "impegnerà contro Pisapia perché rischia di trasformare la città in una zingaropoli"**. "Farò almeno un comizio", ha detto. "Porteremo due ministeri a Milano e interverremo sulla pressione fiscale", ha poi aggiunto il numero uno del Carroccio."La Lega non può permettersi di lasciare andare Milano a catafascio", ha aggiunto Bossi. "Pisapia - ha proseguito - **vuole aumentare i campi rom e costruire la moschea più grande d'Europa**" ...”;

- altresì in data 21/5/2011 il quotidiano “La Repubblica” ha pubblicato la riproduzione di un cartellone

della Lega Nord esposto nelle vie di Milano a partire da tale data in cui testualmente si legge:

“MILANO ZINGAROPOLI CON PISAPIA

. + CAMPI NOMADI

. LA PIU' GRANDE MOSCHEA D'EUROPA

VOTA LETIZIA MORATTI” (**doc. 6**);

b) tali cartelloni sono effettivamente stati affissi dalla Lega Nord su tutto il territorio milanese, come risulta dalla riproduzione fotografica che esemplificativamente qui si allega (**doc. 7** – con riferimento, in particolare, a Via Col Moschin, Viale Toscana, Viale Sabotino, Via Vittadini, Corso XXII Marzo, Via Giovanni Pascoli e Via dei Mille);

c) il Presidente del Consiglio, On.le Silvio Berlusconi,

– come risulta dal cd. “appello per Milano” pubblicato il 23/5/2011 sul sito del quotidiano “Il Giornale” > (**doc. 8**), ha dichiarato che “Milano non può, alla vigilia dell'Expo 2015, diventare una città islamica, una zingaropoli piena di campi rom e assediata dagli stranieri a cui la sinistra da [sic!] anche il diritto di voto ...”;

– tali dichiarazioni del Presidente del Consiglio sono altresì state pubblicate sul sito del PdL, ove si trova anche il video dell'appello stesso (**docc. 9** e **9bis**); nel testo integrale dell'appello, l'On.le Silvio Berlusconi, oltre a quanto già detto, aggiunge: “Non credo che per noi milanesi sia una priorità veder costruire una bella moschea nella nostra città ...”;

– tale dichiarazione del Presidente del Consiglio risulta, inoltre, ufficialmente dalla notizia ANSA del 23/5/2011 (**doc. 10**);

d) il NAGA è una delle associazioni milanesi che da maggior tempo si occupa del sostegno e della difesa dei cittadini immigrati, Rom e Sinti; è stata fondata nel 1987 e già la denominazione chiarisce che la *mission* associativa è rivolta a favore dei cittadini stranieri e della minoranza Rom e Sinta; lo

statuto (**doc. 11**) espressamente prevede all'art. 4 che: *“L'Associazione ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso la promozione dell'impegno umano e sociale dei cittadini democratici senza alcuna discriminazione su base etnica, religiosa, politica, di orientamento sessuale e di genere, al fine di stimolare attività di carattere socio-assistenziale, della difesa e garanzia dei diritti nei confronti di cittadini e popoli stranieri, rom e sinti. Al centro dell'attività dell'associazione si pongono ... - la difesa e la garanzia dei diritti dei cittadini stranieri, rom e sinti ...”*; l'associazione Naga è inoltre iscritta nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, tenuto dall'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica – UNAR (**doc. 12** – a pag. 14 il nominativo del Naga tra gli iscritti nel registro; **doc. 13** – corrispondenza in ordine a detta iscrizione), organismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per le Pari Opportunità, in conformità a quanto previsto dall'art.6 D.Lgs. 215/2003; in considerazione di detta iscrizione nel richiamato registro il Naga è, dunque, legittimato ad agire nel presente giudizio, ex art. 5 D.Lgs. 215/2003. Infatti, nell'ambito dei procedimenti anti-discriminatori hanno legittimazione attiva, ex richiamato art. 5 (in applicazione, peraltro, dell'art. 9 della Direttiva CE 2000/43), anche soggetti diversi dai soggetti individuali, purché titolari di un interesse al contrasto delle discriminazione e purché si tratti di discriminazioni collettive e/o diffuse. L'associazione ricorrente Naga è iscritta nell'elenco di cui al primo comma del suddetto articolo ed è dunque legittimata ad agire in giudizio con lo strumento della azione civile contro la discriminazione. Peraltro, ritiene la presente difesa che la legittimazione processuale di cui al richiamato art. 5 D.Lgs. 215/2003 chiarisca e sancisca una legittimazione attiva che in ogni caso spetterebbe all'associazione ricorrente in forza della titolarità di un interesse collettivo diffuso. Il Naga, infatti, in base alle sue finalità statutarie (*ut supra*), va considerato ente esponenziale degli interessi delle comunità rom, degli

stranieri e delle minoranze religiose ed etniche in Italia. A tal proposito, è sufficiente rinviare alle previsioni statutarie di cui sopra.

Inoltre, quanto alla sussistenza di una discriminazione di natura collettiva, come questo Tribunale ha avuto modo di affermare in numerose pronunce, *“è sufficiente che i soggetti lesi, pur astrattamente determinabili alla luce del contenuto della condotta discriminatoria, non siano in concreto individuabili, il che giustifica il riconoscimento della facoltà di agire autonomamente ed in nome proprio in capo a dette organizzazioni”*. (Tribunale Milano, Sez. I civ., ordinanza 21/4/2011).

→ Tutto quanto sopra premesso e confermato, l'associazione Naga, *ut supra* rappresentata e difesa, promuove la presente azione giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento del carattere discriminatorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 215/03 e dell'art. 43 D.Lgs. 286/1998, dei comportamenti, delle condotte e delle attività meglio descritti in premessa ai paragrafi a) - b) - c), che integralmente si richiamano anche con riferimento alla relativa produzione documentale.

Si sostiene nel presente ricorso che non sia possibile né legittimo per un partito politico utilizzare slogan e dichiarazioni manifestamente discriminatorie nei confronti di alcune comunità e gruppi sociali – nel caso di specie, anche nei confronti di una minoranza protetta *ex lege* (i Rom) – utilizzando l'esistenza stessa di detti gruppi e comunità come fattore di paura sociale nonché utilizzando termini apertamente denigratori e dispregiativi – nel caso di specie, almeno il termine *“zingaropoli”*.

In particolare, si ritiene che i comportamenti e le attività descritti in premessa a) – b) – c) costituiscano senz'altro una molestia, come definita dal comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. 215/2003: *“Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo”*.

In subordine, detti comportamenti e attività costituiscono, altresì, discriminazioni dirette o quantomeno indirette, come definite dal comma 1 del predetto art. 2.

A qualificare negativamente in senso giuridico tali comportamenti e attività rileva, inoltre, quanto disposto dall'art. 43 D.Lgs. 286/1998 (richiamato dal comma 2 dell'art. 2 D.Lgs. 215/2003), secondo cui “... *costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica*”.

I) Il primo profilo di molestia deve individuarsi nell'utilizzo stesso del termine “*zingaropoli*”, che è evidentemente dispregiativo e viene utilizzato proprio in tal senso sia nelle dichiarazioni degli On.li Bossi e Berlusconi sia nei manifesti affissi dalla Lega Nord a Milano nei giorni scorsi.

Il senso esplicito delle parole è quello di indurre gli elettori a non votare il candidato sindaco Pisapia (e a votare il candidato sindaco Moratti), perchè il Pisapia, ove eletto, trasformerebbe la città di Milano in un agglomerato di zingari, appunto una “*zingaropoli*”.

A chiarire il senso dispregiativo del termine – ove occorra - contribuisce efficacemente l'enciclopedia Treccani, che recita: “*Zingari -> Insieme di gruppi migranti e nomadi diffusi in tutto il continente europeo e nelle Americhe, oggi a causa della connotazione negativa che la parola ha assunto preferibilmente designati come Rom.*” (**doc. 14**).

Già sotto tale profilo il termine “*zingaropoli*” costituisce, dunque, molestia ex art. 2, co. 3, art. 2 D.Lgs. 215/2003, sia in senso soggettivo perché palesemente ottiene lo scopo di violare la dignità degli appartenenti alla comunità Rom e Sinta (cioè i Rom italiani), sia sotto il profilo ambientale-oggettivo

perché ha lo scopo e almeno in parte ottiene anche l'effetto *“di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo”*.

Peraltro, tale clima negativo nei confronti della minoranza Rom e Sinta è già attestato dal recente rapporto 2011 di Amesty International (**doc. 15**), secondo cui in Italia *“I diritti dei rom hanno continuato a essere violati e gli sgomberi forzati hanno contribuito a spingere sempre più nella povertà e nell'emarginazione le persone colpite. Commenti dispregiativi e discriminatori formulati da politici nei confronti di rom, migranti e persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender hanno alimentato un clima di crescente intolleranza”*, *“A marzo, l'Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani ha visitato l'Italia per la prima volta. Tra le altre cose, si è detta preoccupata perché le autorità italiane stavano trattando i rom e i migranti come “problemi di sicurezza”, invece di cercare il modo di inserirli nella società”*, *“Il 25 giugno, il Comitato europeo dei diritti sociali ha rilevato che l'Italia aveva discriminato rom e sinti in riferimento a diversi diritti, come quello all'alloggio e alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale e il diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione e all'assistenza”*, *“I rom hanno continuato a subire discriminazioni nel godimento dei diritti all'istruzione, all'alloggio, all'assistenza sanitaria e all'occupazione. **Commenti dispregiativi da parte di alcuni politici e rappresentanti di varie autorità hanno contribuito ad alimentare un clima di intolleranza nei confronti di rom, migranti e persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Ad agosto è divenuto operativo l'osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, istituito dalle autorità di polizia, uno strumento volto a incoraggiare e a rendere più semplice per le vittime la presentazione di denunce di atti discriminatori. ROM – SGOMBERI FORZATI** In tutto il paese sono proseguiti gli sgomberi forzati di rom. Alcune famiglie sono state sottoposte a ripetuti sgomberi forzati, che hanno disgregato le loro comunità, il loro accesso al lavoro e hanno reso impossibile ad alcuni bambini la frequenza scolastica. ... **A Milano, le autorità locali***

hanno portato avanti continui sgomberi forzati senza una strategia per offrire una sistemazione alternativa alle persone colpite. Ad alcune famiglie rom sono stati assegnati alloggi popolari in vista dello sgombero. L'assegnazione, inizialmente revocata dalle autorità locali per ragioni politiche, è stata confermata a dicembre dalla decisione di un tribunale, che ha anche definito discriminatorio il comportamento delle autorità ...”.

Come si vede, le dichiarazioni e la cartellonistica di cui in premessa a) – b) – c) ben si inseriscono nel quadro di generale discriminazione descritto da Amnesty International.

Il fatto poi che i partiti PdL e Lega Nord abbiano guidato l'amministrazione comunale di Milano (cioè la stessa indicata nel rapporto di Amnesty International come quella che ha perseguito e prosegue un'azione di sgombero forzato continuo delle famiglie Rom in assenza di alcuna strategia alternativa) contribuisce ad amplificare la portata negativa e dispregiativa del termine - “zingaropoli” - utilizzato.

Pertanto, la minoranza Rom e Sinti costituisce in Italia e, in specie, in Lombardia una minoranza protetta.

La L.R. Lombardia 77/1989, infatti, prevede tra l'altro all'art. 1 la tutela del patrimonio culturale e dell'identità delle <etnie tradizionalmente nomadi e semi-nomadi>, all'art. 2 (lett. d) promuove la partecipazione delle popolazioni nomadi alla predisposizione degli interventi che li riguardano, all'art. 3 che vengano realizzati dagli enti locali campi di sosta o di transito e agli artt. 2, lett. e), e 7 prevede la definizione di azioni specifiche a tutela sociale dei minori.

In definitiva, appare pacifico che l'utilizzo del termine “zingaropoli” sia utilizzato con connotazione ampiamente negativa.

Ad abundantiam, si cita anche il recente comunicato stampa di Roberto Natale, Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che quanto al termine “zingaropoli” ha dichiarato: “No alla parola Zingaropoli, è carica di disprezzo - ... La polemica politica è affare dei candidati e delle

coalizioni. Ma l'avvelenamento del linguaggio è un problema che riguarda tutti, compresi noi giornalisti che le parole le maneggiamo per lavoro. E allora non si può accettare che entri in circolo un nuovo termine così carico di significati spregiativi: il popolo Rom si chiama così e ha il diritto di essere chiamato così. All'estero un uso tanto contundente del linguaggio politico verrebbe bollato come "hate speech", incitamento all'odio. E' bene che anche il discorso pubblico italiano recuperi il senso del limite. Ci abbiamo messo vent'anni a imparare che gli immigrati non andassero chiamati "vu'cumprà", e abbiamo ancora difficoltà a non definirli sbrigativamente "clandestini". Non c'è proprio bisogno di aggiungere un altro vocabolo al glossario del disprezzo" (doc. 16).

II) Il secondo profilo di "molestia" attiene all'idea stessa che un agglomerato, un insieme di Rom e Sinti costituisca un fatto pericoloso e negativo per la città. Il senso del messaggio diffuso è proprio quello che i predetti partiti politici non vogliono che la città si riempia di Rom e Sinti (zingari, nelle loro parole), richiamando con ciò evidentemente tutta l'aura negativa e – si direbbe – la mitologia che purtroppo circonda le popolazioni Rom e Sinte ("rubano", "vendono i bambini", "fanno far loro gli accattoni", "sono sporchi e laceri", "puzzano" ecc. ecc).

Scrivendo "+ *campi nomadi*" (o, altresì, dichiarandolo *ut supra*), si intende che detti campi non si vogliono e non si predisporranno (peraltro violando quanto disposto dall'art. 3 L.R. Lombardia 77/1989) e che, anzi, si proseguirà negli sgomberi continui e discriminati attestati da Amnesty International.

III) Il terzo profilo di "molestia" attiene all'idea stessa che una grande moschea, "la più grande moschea d'Europa", costituisca un fatto in sé negativo e pericoloso per la città. L'On.le Berlusconi realizza addirittura una sorta di crasi di senso e parla di "*zingaropoli islamica*". Il termine è evidentemente insensato ma tende ad aumentare l'impressione negativa e di pericolo per i potenziali elettori, contribuendo ad accrescere l'effetto dispregiativo sia nei confronti dei Rom e dei Sinti (gli

“zingari”) sia nei confronti dei cittadini di religione musulmana (si sottintende – anche se ciò non é – che non vi siano musulmani italiani).

Il senso del messaggio diffuso è, di nuovo, di senso discriminatorio e tende a sottolineare che i predetti partiti politici non vogliono che la città abbia una grande moschea, con ciò “infischandosene” dei diritti religiosi dei cittadini musulmani, benché ampiamente garantiti dall'ordinamento italiano.

L'obiettivo resta quello di diffondere un messaggio negativo nei confronti degli islamici in generale, tendendo a far aumentare le paure dei potenziali elettori attraverso il richiamo al “non detto” della presunta pericolosità dei musulmani (il sotteso “non detto” attiene alla guerra al terrorismo, alle torri gemelle, all'Afghanistan, alla Jihad islamica ecc. ecc.).

- - -

Per sottolineare quanto l'accertamento della “molestia” in senso discriminatorio sia fondato, si propone di seguito la sostituzione alternativa di alcuni dei termini utilizzati nella cartellonistica della Lega Nord con altri relativi ad altri gruppi sociali, popoli e/o minoranze.

→ “MILANO EBREOPOLI CON PISAPIA” - “MILANO GIUDEOPOLI CON PISAPIA” -
“MILANO OMOSESSUOPOLI CON PISAPIA”

L'utilizzo di gruppi sociali e popoli, nei cui confronti sia ormai (e per fortuna) divenuta più spiccata la sensibilità e l'attenzione (si potrebbe peraltro continuare *ad libitum*), rende evidente come “zingaropoli” sia ad un tempo offensivo e profondamente discriminatorio.

→ “LA PIU' GRANDE CHIESA CATTOLICA D'EUROPA” - “LA PIU' GRANDE SINAGOGA D'EUROPA”

L'utilizzo di termini che individuano le strutture di culto della maggiore religione presente in Italia ovvero di una religione che ha subito gravissime persecuzioni nel secolo scorso rende invece evidente come il richiamo alla “moschea” sia palesemente offensivo: non sbagliare a votare, altrimenti ci sarà la

più grande moschea d'Europa.

Ciò non funzionerebbe, modificando i termini: non sbagliare a votare, altrimenti ci sarà la più grande chiesa cattolica/sinagoga d'Europa. L'effetto, anzi, sarebbe contrario e gli elettori voterebbero per chi non ha affisso il manifesto e non ha fatto le dichiarazioni di cui in premessa a) – b) – c).

Si ritiene, in definitiva, che risulti dimostrato come i comportamenti e le attività di cui in premessa costituiscano molestia ex art. 2, co. 3, art. 2 D.Lgs. 215/2003, sia in senso soggettivo perché ottengono lo scopo di violare la dignità degli appartenenti alla minoranza Rom e Sinta nonché dei cittadini di religione musulmana, sia sotto il profilo ambientale-oggettivo perché ha lo scopo e almeno in parte ottiene anche l'effetto “*di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo*” nei confronti degli stessi gruppi sociali.

Si permetta, infine, un'ultima divagazione di costume politico; le recenti elezioni del Canton Ticino (Svizzera) hanno dimostrato, ove ce ne fosse bisogno, che il sud (o il nord) del mondo non ha mai fine¹.

La discriminazione non è esercizio di libertà di espressione ma abuso

Senza voler qui assolvere l'onere probatorio delle controparti quanto alle condotte, alle attività e ai comportamenti discriminatori contestati, si intende comunque sottolineare come non sarebbe in alcun modo invocabile, nel caso di specie, l'esimente della libertà di espressione, sancita dall'art. 21 della Costituzione, se non, addirittura la garanzia della insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle proprie attribuzioni, come sancita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.

In primo luogo, i convenuti vengono qui chiamati in giudizio non nella loro qualità di parlamentari

¹ - È accaduto infatti che, nelle ultime elezioni che si sono svolte per il rinnovo del governo e del parlamento cantonali, la "Lega dei Ticinesi" ha guadagnato 8 punti ed è diventata determinante nella regione di frontiera con l'Italia. Il programma elettorale di detto partito era esplicitamente quello di bloccare il flusso delle imposte verso Roma generate dal lavoro degli italiani nel Canton Ticino e di rimandare a casa 13.000 frontalieri (italiani) – cfr. *ex multis* il settimanale “Famiglia Cristiana”(www.famigliacristiana.it/informazione/i-grandi-servizi/dossier/svizzera-la-paura-dei-frontalieri_150411121104.aspx).

(On.le Bossi) o di Presidente del Consiglio (On.le Berlusconi) ma nella loro qualità di primi rappresentanti dei partiti politici che hanno messo in atto la campagna discriminatoria (se non razzista e xenofoba) oggetto del presente giudizio; vale a dire che le dichiarazioni dei predetti rilevano, ai fini del presente ricorso, solo **in quanto privati cittadini che rappresentano un partito politico**.

In ogni caso, anche in riferimento ai membri del Parlamento Italiano, la Corte Costituzionale ha avuto modo di recente di chiarire la necessità di tracciare un discrimine tra - da un lato - *“l'autonomia e le libertà delle Camere e, per esse, dei suoi appartenenti”* e - dall'altro - la garanzia del *“concreto esercizio dei diritti e degli interessi dei terzi, suscettibili di essere compromessi dalle dichiarazioni dei parlamentari, fra i quali, in particolare, il fondamentale valore della dignità della persona, salvaguardato come diritto inviolabile, tanto dall'art. 2 della Costituzione, che dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i cui principi sono stati recepiti dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea. Da qui la delimitazione rigorosamente “funzionale” dell'ambito della prerogativa della insindacabilità, suscettibile di trasformarsi, altrimenti, in un privilegio di carattere personale. Da ciò l'assunto secondo il quale, nel normale svolgimento della vita democratica e del dibattito politico, le opinioni che il parlamentare esprima fuori dai compiti e dalle attività propri delle assemblee o degli organismi in cui può articolarsi l'attività parlamentare, rappresentano l'esercizio della libertà di espressione comune a tutti i consociati”* (Corte costituzionale 7/3/2011 n. 82)².

Altresì, proprio con riferimento all' *”esercizio della libertà di espressione comune a tutti i consociati”* va qui ricordata l'orientamento costante espresso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di libertà di espressione, protetta dall'art. 10 della CEDU.

2

-□ Tale posizione, come la stessa Corte costituzionale ricorda nella pronuncia citata nel testo, è conforme anche alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che, investita più volte della questione, *“pur ritenendo che la previsione dettata dall'art. 68, primo comma, della Costituzione italiana persegua scopi legittimi, quali, in particolare, la tutela del libero dibattito parlamentare ed il mantenimento della separazione dei poteri legislativo e giudiziario”*, ha tuttavia ritenuto che *“la assenza di un legame evidente con un'attività parlamentare esige una interpretazione ristretta del concetto di proporzionalità tra lo scopo prefissato ed i mezzi impiegati, specie quando le limitazioni al diritto di agire in giudizio derivino da una deliberazione di un organo politico”*.

In *Glimmerveen and Hagenbeek v. The Netherlands* (1979), la Corte, esaminando le condanne di due membri di un partito politico di estrema destra per il possesso di volantini volti a incoraggiare atti di discriminazione razziale in quanto richiedevano l'allontanamento degli immigrati di colore dai Paesi Bassi, ha respinto il ricorso dei due esponenti di partito, sulla base dell'art. 17 CEDU che vieta l'abuso dei diritti riconosciuti dalla Convenzione³.

Nell'ottica della Corte le condotte discriminatorie dei ricorrenti erano contrarie allo spirito della Convenzione, in quanto suscettibili di contribuire alla svuotamento dei diritti e delle libertà altrui.

In *Jersild v. Denmark* (1994), La Corte ha affermato che, “*senza alcun dubbio*”, osservazioni razziste atte ad offendere i membri appartenenti a determinati gruppi non godono della protezione ex art. 10 in materia di libertà di espressione.

In *Erbakan v. Turkey* (2006), dopo aver ricordato che la libertà di espressione è preziosa per tutti, e in modo particolare per i partiti politici e per i loro membri attivi, che rappresentano l'elettorato, la Corte ha tuttavia ricordato che tale libertà non è assoluta, ritenendo che, nei loro discorsi, i politici evitino commenti atti a favorire l'intolleranza.

Particolarmente rilevante nella presente causa, per le circostanze assolutamente simili a quelle della vicenda portata qui all'attenzione di questo Tribunale, è la decisione resa nel caso *Feret v. Belgium* (2009). In essa la Corte ha dichiarato che non poteva non ravvisarsi una violazione dell'art. 10 della Convenzione nella condanna inflitta al ricorrente, leader del partito politico “Front National”, per aver pubblicamente incitato comportamenti discriminatori e ostili attraverso la distribuzione di volantini a sfondo razzista durante la campagna elettorale.

Confermando la posizioni precedentemente assunte dalle corti belghe che avevano esaminato il caso,

3

- □ *Articolo 17 - Divieto dell'abuso del diritto. “Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione.”.*

la Corte di Strasburgo ha affermato che il comportamento del ricorrente dovesse ritenersi estraneo alla sua attività di parlamentare, costituendo un atto chiaro e consapevole di incitamento alla discriminazione, segregazione, odio e perfino alla violenza per ragioni legate a razza, colore della pelle, origine etnica o nazionale.

La Corte ha osservato che la propaganda in questione rappresentava i membri delle comunità come criminali, tesi a sfruttare i benefici derivanti dal fatto di vivere in Belgio, con l'inevitabile rischio di provocare, in modo particolare tra i membri meno informati della società sentimenti di diffidenza, rigetto o addirittura odio nei confronti di questi.

L'impatto di un discorso xenofobo e razzista, ha sottolineato la Corte, viene esaltato in un contesto di campagna elettorale, all'interno del quale gli argomenti assumono maggiore forza.

Si è ricordata per esteso la giurisprudenza di cui sopra perché essa delinea, fissa e definisce una chiara demarcazione tra le attività che possono essere ricomprese nel diritto alla libertà di espressione e i comportamenti, le condotte e le attività che, invece, costituiscono pratica discriminatoria. Detta giurisprudenza sottolinea, altresì, la particolare responsabilità che grava sui politici nel momento in cui provocano o fomentano atteggiamenti discriminatori, xenofobi e razzisti.

Tale linea di demarcazione è stata con ogni evidenza travalicata nel caso in questione.

Sanzioni e rimedi

In ordine ai rimedi, vale la pena qui di richiamare quanto impone il diritto comunitario, che prevede in ogni caso sanzioni **effettive, proporzionate e dissuasive**.

Nella sentenza *Feryn*, 10/7/08 (in D&L - Riv.critica dir.lav., 2008, 883) la Corte di Giustizia ha ben chiarito quali debbano essere le sanzioni in ipotesi di discriminazioni collettive, ove non sia concretamente identificabile la totalità dei soggetti lesi. In tali casi, le sanzioni *“possono consistere nella constatazione della discriminazione da parte del tribunale ... cui si aggiunga un adeguato rilievo*

pubblicitario, i cui costi siano quindi a carico della parte convenuta. Esse possono parimenti consistere nell'ingiunzione rivolta al datore di lavoro secondo le norme del diritto nazionale di porre fine alla pratica discriminatoria accertata cui si aggiunga, se del caso, una sanzione pecuniaria. Esse possono inoltre consistere nella concessione di un risarcimento del danno in favore dell'organismo che ha avviato la procedura giurisdizionale”.

Il D.Lgs. 215/2003 cit. indica peraltro quali devono essere i contenuti della decisione.

Si tratta in primo luogo dell'ordine di porre fine alla discriminazione, ove ancora in atto. Nella specie, la discriminazione è senz'altro ancora in atto, come è agevole accertare dalla documentazione prodotta.

La natura della violazione non consente peraltro una rimozione del comportamento discriminatorio (a eccezione dei manifesti affissi dalla Lega Nord, che possono essere rimossi) se non dando adeguata pubblicità al provvedimento del Giudice, il che si richiede con le forme indicate nelle conclusioni del presente ricorso o nelle altre che l'Ecc.mo Giudice adito vorrà individuare al fine di disporre un efficace piano di rimozione delle discriminazioni accertate ex art. 4 D.Lgs. 215/2003.

Spetta poi il risarcimento del danno subito sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto quello non patrimoniale. Tuttavia, in questa sede, non si agisce per il risarcimento del danno patito e/o patendo, in relazione a cui ci si riserva comunque espressamente qualsiasi successiva eventuale azione.

- - -

ISTANZA CAUTELARE *inaudita altera parte*

In merito al *fumus boni iuris*, ci si riporta *in toto* alle considerazioni in diritto sopra svolte.

Quanto al pregiudizio di estrema gravità e urgenza, necessario per la concessione della misura cautelare anche *inaudita altera parte*, si osserva quanto segue:

. il carattere discriminatorio dei comportamenti, delle condotte e delle attività di cui in premessa a) – b)

– c) risulta particolarmente lesivo della dignità dei cittadini Rom e Sinti e dei cittadini di religione musulmana specialmente in questi giorni, anteriori alle elezioni milanesi fissate per domenica e lunedì 29-30/5/2011 quanto al voto di ballottaggio per il Sindaco;

. il carattere discriminatorio dei predetti comportamenti, condotte ed attività creano e contribuiscono alla creazione di un clima intimidatorio, ostile e degradante, umiliante od offensivo proprio con riferimento alle predette elezioni amministrative;

. successivamente allo svolgimento delle elezioni i manifesti affissi in giro per la città andranno a deteriorarsi, quando tuttavia l'effetto discriminatorio sarà stato già ampiamente raggiunto;

. le richiamate elezioni sono così a ridosso e così in connessione con i comportamenti, le condotte e le attività di cui in premessa da non consentire di attendere la prima udienza utile; sempre salvo che codesti Ecc.mo Tribunale e Suo Presidente non riescano a fissare un'udienza con assoluta immediatezza;

. una volta svolte le elezioni amministrative i predetti comportamenti, condotte e attività avranno sostanzialmente già raggiunto il loro scopo, almeno in punto di discriminazione, di talché gli effetti diretti risulterebbero “consumati”, rendendosi altresì difficilmente realizzabile una forma di risarcimento per equivalente;

. l'eventuale concessione del provvedimento cautelare *inaudita altera parte*, in applicazione di un equo e oculato bilanciamento dei contrapposti interessi, costituirebbe un rilevante sollievo gli appartenenti ai gruppi sociali sensibili descritti (quanto meno perché attenuerebbe la lesività della discriminazione nonché contribuirebbe a far scemare il clima intimidatorio, ostile e degradante, umiliante od offensivo che sta, invece, montando), mentre non causerebbe sostanzialmente alcun pregiudizio ai partiti politici PdL e Lega Nord, che avrebbero comunque tutti i temi classici e pregnanti della propaganda elettorale da far valere e utilizzare.

- - -

Per tutti i motivi sopra esposti l'associazione ricorrente confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Vogliano l'Ecc.mo Tribunale adito e il Suo Esimio Presidente:

in via cautelare e fin da subito inaudita altera parte, ordinare, a spese e cura delle parti avverse, la rimozione immediata dei manifesti affissi dalla Lega Nord e la cancellazione da qualsiasi sito delle dichiarazioni e dell'appello discriminatori di cui in premessa, come effettuati dai principali esponenti politici dei partiti PdL e Lega Nord;

in via cautelare, in subordine, previa fissazione di udienza all'uopo, ordinare, a spese e cura delle parti avverse, la rimozione immediata dei manifesti affissi dalla Lega Nord e la cancellazione da qualsiasi sito delle dichiarazioni e dell'appello discriminatori di cui in premessa, come effettuati dai principali esponenti politici dei partiti PdL e Lega Nord;

a) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 2, 3 e 4 D.Lgs 215/2003 e degli artt. 43 e 44 D.Lgs n. 286/1998, il carattere discriminatorio dei comportamenti, delle condotte e delle attività puntualmente descritti nelle premesse a) – b) – c), in particolare, quanto alla “molestia” definita dall'art. 2, co. 3, D.Lgs. 215/2003 e, in subordine e/o alternativa quanto alla discriminazione diretta e/o indiretta di cui al comma 1 del medesimo articolo;

b) ordinare ai partiti politici Lega Nord e PdL di rimuovere, nei confronti dell'associazione ricorrente e soprattutto nei confronti della minoranza Rom e Sinta nonché dei cittadini di religione musulmana, gli effetti delle attività, dei comportamenti e delle condotte descritti nelle premesse a) – b) – c), con le modalità che riterrà più opportune ed efficaci, in ogni caso comunque ordinando, a spese e cura delle parti avverse, la rimozione dei manifesti affissi dalla Lega Nord e la cancellazione da qualsiasi sito delle dichiarazioni e dell'appello discriminatori di cui in premessa;

c) **ordinare** la pubblicazione del provvedimento di accoglimento, totale o parziale, del presente ricorso, sui siti web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno per almeno un mese consecutivo nonché, per almeno una settimana, sui quotidiani Il Giornale, Il Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa, il tutto a spese delle parti avverse;

. con vittoria di spese diritti e onorari e con espressa riserva di eventualmente agire per il risarcimento di ogni e qualsiasi danno patito e/o patendo in dipendenza dei comportamenti, delle condotte e delle attività di cui in premessa.

Si depositano:

Milano, 23/5/2011.

avv. Pietro Massarotto

avv. Mario Ciccarelli